



## **Regolamento per il rilascio, il rinnovo e l'uso degli appostamenti fissi di caccia nella provincia di Firenze**

**Art. 1 - Numero di appostamenti fissi**

**Art. 2 - Tipologie degli appostamenti fissi e caratteristiche**

**Art. 3 - Nuove richieste o variazioni**

**Art. 4 - Incompletezza o irregolarità delle istanze-Sospensione delle richieste**

**Art. 5 - Criteri di priorità**

**Art. 6 - Capanni complementari**

**Art. 7 - Distanze**

**Art. 8 - Numero autorizzazioni di appostamenti per ogni richiedente**

**Art. 9 - Validità dell'autorizzazione, conferma annuale e decadenza**

**Art. 10 - Consenso del proprietario e del conduttore del fondo**

**Art. 11 - Frequentatori**

**Art. 12 - Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione**

**Art. 13 - Dismissioni dell'appostamento**

**Art. 14 - Uso di munizioni**

**Art. 15 - Sanzioni**

**Art. 16 - Entrata in vigore ed abrogazione norme precedenti**

## **Art. 1 – Numero di appostamenti fissi**

Il numero massimo di appostamenti fissi di caccia autorizzabili sul territorio provinciale è pari a 3700, calcolato sulla base degli appostamenti autorizzati nella stagione venatoria 1989/90, di cui 2590 (pari al 70% del totale) per le tipologie colombacci, palmipedi e trampolieri e lago artificiale.

## **Art. 2 – Tipologie degli appostamenti fissi e caratteristiche**

1. Gli appostamenti fissi si distinguono in:

- a) per selvaggina minuta, costituiti da un capanno collocato a terra;
- b) per colombacci, costituiti da un capanno collocato a terra o su alberi o su traliccio artificiale con lunghezza massima (dimensione orizzontale del lato maggiore) di 15 metri;
- c) per palmipedi e trampolieri, costituiti da un capanno principale e da eventuali capanni complementari collocati in acqua, in prossimità dell'acqua o sul margine di uno specchio d'acqua naturale o terreno soggetto ad allagamento naturale;
- d) per palmipedi e trampolieri su lago artificiale, realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico agrarie che consentano l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono autorizzabili all'interno della ZPS "Padule di Fucecchio". I laghi artificiali devono essere provvisti di idonee tabelle disposte lungo gli argini perimetrali.

## **Art. 3 – Nuove richieste o variazioni**

1. Le richieste di nuove autorizzazioni, nuove collocazioni di capanni principali o complementari, cambio di tipologia e nuove realizzazioni di capanni complementari, devono essere presentate alla Provincia ed al Circondario Empolese Valdelsa, per il territorio di propria competenza, esclusivamente dal 1 al 31 marzo di ogni anno. Le richieste di trasferimento di titolarità, esclusivamente dal 1 febbraio al 31 marzo di ogni anno. Per le richieste inviate per posta, fa fede la data del timbro postale. Le richieste inviate o presentate al di fuori di tale periodo non sono ricevibili e sono archiviate
2. Le autorizzazioni per appostamenti fissi sono rilasciate a persone fisiche titolari di porto d'armi ad uso caccia;
3. Alle richieste di cui al precedente comma 1, compilate e firmate dal richiedente su moduli predisposti dalla Provincia, unitamente alla copia di un documento valido di identità completo in ogni sua parte, devono essere allegati:
  - a) Consenso del proprietario e/o conduttore del terreno nel quale deve essere ubicato l'appostamento fisso, nelle modalità indicate all'articolo 10 commi 1 o 2;
  - b) Per nuove autorizzazioni e nuove collocazioni, indicazione delle coordinate Gauss Boaga dell'appostamento e, ove previsto, degli eventuali capanni complementari; per gli appostamenti a palmipedi e trampolieri su laghi artificiali, deve essere allegato su apposito supporto informatico il perimetro del lago rilevato con strumentazione GPS.
  - c) Per gli appostamenti ricadenti dentro Aziende Faunistico Venatorie, consenso a firma del Direttore Concessionario con copia del documento di identità del medesimo in corso di validità.
  - d) Attestazione di pagamento della tassa di concessione regionale fissata dal Piano Regionale Agricolo Forestale;
4. Le nuove autorizzazioni, le nuove collocazioni ed il cambio di tipologia, sono rilasciate, previa verifica da parte della Provincia, oltre alla completezza dell'istanza ed al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente, della regolarità delle distanze di cui al successivo articolo 7, sulla base delle coordinate indicate nell'istanza;
5. La Provincia si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare a campione ulteriori verifiche inerenti la veridicità di quanto dichiarato in ciascuna richiesta e di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso di dichiarazione mendace, oltre a quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.
6. In caso di revoca di un appostamento fisso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la Provincia può riaprire i termini per la richiesta di una nuova autorizzazione anche fuori dai termini di cui al punto 1. In tal caso la Provincia fisserà di volta in volta anche i termini del procedimento;

7. Nel caso di nuove autorizzazioni, l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale può essere presentata al momento del ritiro della autorizzazione stessa;
8. L'autorizzazione sarà consegnata al titolare e/o ai frequentatori iscritti nell'apposita lista presente nell'istanza, previa esibizione del documento di identità o a un delegato del titolare, previa esibizione di delega scritta e firmata dal titolare accompagnata da fotocopia del documento di identità del titolare stesso.

#### **Art. 4 – Incompletezza o irregolarità delle istanze - Sospensione delle richieste**

1. Entro il 30 giugno, secondo le modalità indicate all'articolo 81 comma 4 D.P.G.R. 33/R/2011, la Provincia, o il Circondario Empolese Valdelsa, per il territorio di propria competenza, comunicano a coloro che hanno avanzato le richieste di cui al precedente articolo 3, l'eventuale motivato non accoglimento delle istanze, invitandoli a fornire eventuali rettifiche o integrazioni.
2. In tal caso le richieste rimangono sospese fino ai 30 giorni successivi al ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione indicata al punto precedente; in assenza di rettifiche o integrazioni, da parte dell'interessato, entro il termine previsto, le richieste vengono archiviate.

#### **Art. 5 – Criteri di priorità**

1. Nel caso in cui siano presentate più richieste di nuovi appostamenti, nuove collocazioni o variazioni di tipologia, che vadano ad interferire fra loro in base alle distanze minime previste fra appostamenti fissi, le autorizzazioni sono rilasciate con il seguente ordine di priorità:
  - a) a coloro che hanno inviato domande correttamente compilate in ogni parte e complete di tutte le informazioni e gli allegati necessari;
  - b) a coloro che hanno optato per la forma di caccia B dell'articolo 28 L.R. 3/94;
  - c) a coloro che non sono intestatari di altri appostamenti in Provincia di Firenze;
  - d) in base alla data (e n. di protocollo nel caso di domande presentate lo stesso giorno) di presentazione della richiesta ;
  - e) ai cacciatori disabili in possesso di certificato di invalidità;
  - f) ai cacciatori ultrasessantenni;
  - g) al richiedente più anziano.
2. Per la richiesta non accolta si applica la procedura di cui al precedente articolo 4.

#### **Art. 6 – Appostamenti complementari**

1. Gli appostamenti complementari sono autorizzati esclusivamente negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri su laghi artificiali, previo consenso del proprietario e conduttore del terreno, attestato dal cacciatore richiedente con le modalità indicate all'art. 10 commi 1 e 2.
2. I capanni complementari sono autorizzati dalla Provincia solo a coloro che hanno scelto l'opzione B dell'articolo 28 L.R. 3/94, salvo quelli già autorizzati in data antecedente al 31/12/2003; questi ultimi, nel caso di richiesta di trasferimento di titolare, possono essere trasferiti esclusivamente a titolare con opzione B;
3. I capanni complementari devono essere collocati a distanza non inferiore a 80 metri dall'appostamento principale e da altri suoi complementari, nel numero massimo di 2 capanni per le aree allagate fino a 5 ettari, 3 capanni per le aree comprese tra i 5 ettari e i 7 ettari, 4 capanni per aree superiori a 7 ettari; tali limitazioni non si applicano ai capanni complementari già autorizzati precedentemente al 31/12/2003.
4. I capanni complementari devono in ogni caso ricadere all'interno del perimetro del lago artificiale, ma non devono rispettare alcuna distanza minima nei confronti di altri appostamenti fissi adiacenti.
5. Per ogni capanno complementare è dovuto il pagamento della tassa di concessione regionale fissata dalla Regione Toscana all'interno del PRAF

#### **Art. 7 – Distanze**

1. Per distanza fra appostamenti fissi si intende la distanza cartografica.

2. Le distanze fra appostamenti e le modalità di misurazione sono quelle fissate dagli artt. 76 e 77 del DPGR n. 33/R del 26/07/2011. In particolare, viste le competenze attribuite da tali articoli, si fissano le seguenti distanze:

- 80 metri fra due appostamenti temporanei
- 100 metri fra un appostamento temporaneo e gli appostamenti a minuta selvaggina e colombacci. Tale distanza è aumentata a 200 metri qualora nell'appostamento temporaneo si utilizzino richiami vivi

2. Nel posizionamento di appostamenti fissi, deve essere rispettata una distanza non inferiore a 400 metri dalle aree di divieto di caccia. Fanno eccezione i fondi chiusi, le zone di rispetto venatorio, le foreste demaniali, le aree a divieto speciale di caccia istituite ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 3/1994, altre aree a divieto di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica, per le quali non deve essere osservata alcuna distanza minima. L'osservazione di tali distanze non si applica in caso di appostamenti fissi preesistenti alla istituzione o alle modifiche dei confini delle aree a divieto di caccia o preesistenti alla approvazione del presente regolamento; tali condizioni sono subordinate al mantenimento del medesimo titolare.

3. Possono essere autorizzati appostamenti a distanza compresa tra i 50 ed i 150 metri da vie di comunicazione e tra i 100 e i 150 metri da immobili, così come definito all'articolo 33 comma 1 L.R. 3/94, previa dichiarazione scritta da parte del richiedente di osservare tutte le precauzioni necessarie e non effettuarne lo sparo in direzione, svincolando la Provincia da ogni responsabilità.

4. Il Circondario Empolese Valdelsa, competente per territorio, può con proprio atto per particolari motivazioni, ridurre la distanza fra appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri di cui al precedente art. 2 lett. c) a 200 metri.

#### **Art. 8 – Numero massimo di autorizzazioni di appostamenti per ogni richiedente**

1. A ciascun richiedente che abbia scelto l'opzione di cui all'articolo 28 lettera B della L.R. 3/94, possono al massimo essere autorizzati tre appostamenti fissi, di cui non più di uno al colombaccio.

2. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera C della L.R. 3/1994, possono essere titolari di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale, collocato esclusivamente in uno degli ATC a cui il cacciatore è iscritto.

3. Ai sensi dell'art. 34 comma 2 del DPGR n. 33/R/2011 la Provincia può, nell'ambito dell'approvazione del Piano Annuale di Assestamento, limitare il numero di appostamenti fissi nelle Aziende Faunistico Venatorie che non abbiano realizzato gli obiettivi del piano annuale precedente .

#### **Art. 9 – Validità dell'autorizzazione, conferma annuale e decadenza**

1. Dopo il primo anno di validità, le autorizzazioni di appostamento fisso devono essere rinnovate mediante conferma annuale dal 1 gennaio al 28 febbraio, con il pagamento da parte del titolare della tassa di concessione regionale di cui all'art. 3 comma 3 lett. d) del presente regolamento. L'attestazione deve essere obbligatoriamente inviata alla Provincia allegandola all'apposito modulo di conferma annuale predisposto dalla Provincia

2. L'originale della ricevuta di versamento e la copia del modulo di conferma annuale devono essere trattenuti dal titolare ed esibiti, unitamente all'autorizzazione e all'eventuale elenco dei frequentatori, al personale di vigilanza nel corso dei controlli.

3. Le autorizzazioni di appostamento fisso decadono per i motivi di cui all'art. 82 comma 2 del DPGR n. 33/R del 26/07/2011 previa comunicazione in merito da parte della Provincia

#### **Art. 10 – Consenso del proprietario e del conduttore del fondo**

1. La validità dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia è subordinata al consenso da parte del proprietario e/o del conduttore del fondo che il cacciatore attesta di avere, mediante presentazione del modello predisposto dalla Provincia debitamente compilato nelle sue parti riportante la firma del proprietario e/o conduttore, e il documento di identità dei medesimi in corso di validità;

2. In alternativa il cacciatore può dichiarare di avere il consenso da parte del proprietario e/o del conduttore del fondo, attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 48 DPR 445/2000, nella quale devono essere obbligatoriamente inclusi il

nominativo del proprietario e del conduttore del fondo e la indicazione dei dati catastali riferiti al numero di foglio e di particella dove è ubicato l'appostamento.

**3.** La Provincia può controllare in ogni momento la veridicità di tale dichiarazione, ed in caso di dichiarazione mendace dispone la revoca dell'appostamento oltre a quanto previsto dall'articolo 76 del DPR 445/200.

**4.** Il proprietario o il conduttore del terreno possono decidere in qualsiasi momento di revocare al titolare dell'appostamento il loro consenso, attraverso una comunicazione scritta alla Provincia. In tal caso l'appostamento è revocato con effetto a partire dalla data di adozione dell'atto di revoca emesso dalla Provincia.

#### **Art. 11 – Frequentatori**

**1.** Con il primo rilascio di autorizzazione e contestualmente alla conferma annuale, il titolare allega eventuale elenco di cacciatori frequentatori, autorizzati ad utilizzare l'appostamento fisso anche in assenza del titolare. L'elenco dei frequentatori può comunque essere modificato dal titolare inviando alla Provincia un nuovo elenco entro il 31 agosto. Copia di tale comunicazione protocollata deve essere mostrata al personale di vigilanza in caso di controlli.

**2. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera B della L.R. 3/1994 possono accedere a qualsiasi appostamento fisso, pur non essendo iscritti nell'elenco dei frequentatori, purché in possesso del consenso firmato dal titolare dell'autorizzazione**

#### **Art. 12 – Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione**

**1.** Il trasferimento dell'autorizzazione di appostamenti fissi ad altra persona può essere richiesto da persone inserite nell'elenco dei frequentatori da almeno una stagione venatoria.

**2.** I termini di presentazione della richiesta di trasferimento di titolarità di cui all'articolo 3, comma 1, non si applicano in caso di:

- a) decesso del titolare;
- b) cambio di titolare di una Azienda Faunistico Venatoria, per le autorizzazioni relative agli appostamenti dell'Azienda ed intestati allo stesso;
- c) esigenza di trasferimento titolarità, per appostamenti intestati precedentemente in numero superiore a quanto stabilito all'art. 8.

#### **Art. 13 – Dismissione dell'appostamento**

**1.** In caso di nuova collocazione, il titolare è tenuto a smantellare il vecchio appostamento fisso, entro sessanta giorni dall'accoglimento della domanda.

**2.** In caso di revoca, annullamento, rinuncia, decadenza o diniego scritto del consenso da parte del proprietario o del conduttore del terreno, il titolare è tenuto a smantellare l'appostamento fisso ed a riconsegnare alla Provincia l'apposita tabella entro 60 giorni dal ricevimento della specifica comunicazione da parte della Provincia medesima;

**3.** In caso di mancata conferma annuale, il titolare è tenuto a smantellare l'appostamento fisso ed a riconsegnare alla Provincia l'apposita tabella, entro sessanta giorni dal termine ultimo per la conferma.

**4.** Con il consenso del proprietario o conduttore del terreno la struttura può essere mantenuta per un anno dalla data del consenso dei medesimi

#### **Art. 14 - Uso di munizioni**

Ai fini della salvaguardia delle popolazioni di uccelli acquatici, è fatto divieto di detenere ed utilizzare munizioni a pallini di piombo durante l'esercizio di caccia da appostamento fisso a palmipedi e trampolieri, compresi i capanni complementari .

#### **Art. 15 - Sanzioni**

Per ogni violazione al presente regolamento, salvo quanto già previsto dalla normativa vigente, si applicano le sanzioni previste all'articolo 58 lettera q della legge 12 gennaio 1994 n. 3.

#### **Art. 16 - Entrata in vigore ed abrogazione norme precedenti**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva. Con effetto dalla medesima data, sono abrogate le disposizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 22.01.2009 "Norme per il rilascio e l'utilizzo degli appostamenti fissi di caccia della Provincia di Firenze".